

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

Circolare n. 10/1998 del 12 maggio 1998 sull'immissione in commercio di impianti di telecomunicazione nelle vendite ai pubblici incanti o a trattative private

1. Il 1. gennaio 1998 è entrata in vigore la Legge federale 30 aprile 1997 sulle telecomunicazioni (LTC). Per gli art. 31 ss. LTC gli impianti di telecomunicazione – tra cui, senza pretesa di esaustività: telefoni con e senza filo, deviatori, segreterie telefoniche, modem e ricetrasmittitori – devono soddisfare determinate prescrizioni tecniche per poter garantire l'efficienza delle reti di telecomunicazione.
2. Gli impianti di telecomunicazione sono ammessi solo se, alternativamente:
 - a) sono stati omologati
 - b) sono stati oggetto di una delle nuove procedure di valutazione della conformità.

Secondo queste nuove procedure, chiunque intenda offrire o immettere in commercio impianti di telecomunicazione dovrà presentare una dichiarazione di conformità ex art. 5 dell'Ordinanza 6 ottobre 1997 del Consiglio federale sugli impianti di telecomunicazione (OIT).

3. Gli impianti di telecomunicazione che sono stati oggetto di una procedura di valutazione della conformità devono portare un numero di identificazione, che si presenta sotto la forma seguente:

BAKOM XX.XXXX.A.B.

4. La lista degli impianti di telecomunicazione omologati è reperibile sul, sito Internet, all'indirizzo:

<http://www.admin.ch/bakom/zdb/>

5. Costituisce "offerta" nel senso della LTC il fatto di proporre l'immissione in commercio di impianti di telecomunicazione presentandoli in negozi, esposizioni, opuscoli pubblicitari, cataloghi, media elettronici o in altro modo. Con "immissione in commercio" si intende il trasferimento o la cessione, a titolo oneroso o gratuito, di impianti di telecomunicazione: in particolare sono comprese le vendite, anche quelle all'incanto e a trattative private dell'esecuzione forzata in applicazione della LEF.
Le violazioni della normativa sugli impianti di telecomunicazione sono sanzionate con l'arresto o con la multa fino a 100'000 franchi (art. 52 cpv. 1 lett. d e e LTC).
6. Gli uffici d'esecuzione e fallimenti del Cantone dovranno pertanto vegliare affinché gli impianti di telecomunicazione siano venduti ai pubblici incanti o a trattative private solo dopo che sia stata accertata la loro conformità alla normativa vigente. Ove sussistessero dubbi, dovrà essere chiesto il parere dell'Ufficio federale delle comunicazioni (UFCOM), Sezione impianti, rue de l'Avenir 44, casella postale, 2501 Bienne (tel. 032/327.58.44 - fax 032/327.55.58).
7. Gli uffici d'esecuzione e fallimenti del Cantone dovranno pure rendere nota questa circolare a tutte le amministrazioni fallimentari speciali del loro circondario.
8. Intimazione (per invio raccomandato) a tutti gli UEF, UE e UF del Cantone. Comunicazione (per invio semplice) al Dipartimento delle istituzioni, Divisione della giustizia, Bellinzona.

**Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello
quale autorità di vigilanza**

Il presidente

Il segretario